

### **Vincoli alla spesa ex d.l. 78/2010**

Il d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, ha previsto vincoli stringenti alla spesa degli enti locali. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2012 si è tenuto conto di tali disposizioni, di cui, di seguito, si riportano le principali. Si precisa che nel corso dell'esercizio verranno monitorate tali spese e che in sede di approvazione del referto di controllo della gestione si darà atto del rispetto dei vincoli.

- L'art. 6, comma 3, dispone che **a partire dal 1.1.2011** devono essere ridotti automaticamente del 10% rispetto all'importo **risultante al 30.4.2010**, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 **ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo**.  
Fino al 31 dicembre 2013 i suddetti emolumenti non potranno superare quelli risultanti al 30 aprile 2010 ridotti del 10%.
- L'art. 6, comma 12, dispone che a partire dal 1.1.2011 gli enti locali non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009.
- L'art. 6, comma 13, stabilisce la riduzione del 50% della spesa per attività di formazione rispetto a quella sostenuta nel 2009. Per il Comune di Lecco il limite è indicato nella tabella di seguito:

	<i>Impegnato 2009</i>	<i>Limite di spesa 2012</i>
Spese di formazione	20.250,50	10.125,25

- L'art. 6, comma 7, dispone, **a partire dal 1.1.2011**, la riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 della spesa annua per studi e incarichi di consulenza.  
L'art. 6, comma 8, prevede, **a partire dal 1.1.2011**, la riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.  
La norma prevista dal comma 10 prevede la possibilità di una compensazione tra le spese di cui ai commi 7 e 8 secondo le modalità previste dall'art. 14 del d.l. 81 del 27.07.2007.

Per il Comune di Lecco il limite è indicato nella tabella di seguito:

	<i>Impegnato 2009</i>	<i>Limite di spesa 2012</i>
Spese di rappresentanza	222.753,76	/
Incarichi	240.276,65	
<i>totale</i>	463.030,41	92.606,08

Si precisa che le spese per incarichi esterni devono essere ricomprese in apposito piano approvato con separato atto, a cui si rimanda integralmente.

- L'art. 6, comma 9, dispone, **a partire dal 1.1.2011**, il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni
- L'art. 6, comma 14, dispone, **a partire dal 1.1.2011**, la riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi. Tale riduzione è stata recepita nell'apposito piano di razionalizzazione redatto ai sensi dell'art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
- L'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 prevede che, **con decorrenza 31.5.2010**, gli enti soggetti al patto di stabilità debbano assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

Per la quantificazione delle spese di personale da assoggettare a riduzione, si utilizzano le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti nei questionari ai rendiconti della gestione, riportate di seguito:

<i>Componenti incluse</i>	<i>Componenti escluse</i>
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo determinato ed indeterminato	Spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto flessibile o con convenzioni	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso del Ministero dell'Interno
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a lavoratori socialmente utili	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
Spese sostenute dall'Ente per personale in convenzione	Spese per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. 267/2000	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 d.lgs. 267/2000	Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Spese per il personale con contratti di formazione lavoro	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
Spese per il personale utilizzato in strutture e organismi partecipati o facenti capo all'ente	Spese per il personale stagionale a progetto finanziato con proventi del Codice della Strada
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro	Incentivi per la progettazione
IRAP	Incentivi per il recupero ICI
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	Diritti di rogito
Somme rimborsate a dalle amministrazioni per il personale in posizione di comando	

Sulla base del rendiconto della gestione 2011, le spese di personale così calcolate sono pari ad euro 11,5 milioni. Tale somma costituisce il limite di spesa 2012. Gli stanziamenti del bilancio di previsione 2012 (interventi 01 e 07) sono tali da garantire il rispetto del vincolo.

Si aggiunga che E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente Tra le spese di personale da computare nel calcolo, sono comprese quelle sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. (art. 76, co. 7, d.l. 112/2008).

Ulteriore e specifico limite riguarda l'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (art. 9, co. 28, d.l. 78/2010).

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto in ogni caso divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (art. 76, co. 4, d.l. 112/2008).